Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 23.12.2016 (2C_1128/2016)

Corte I
A-2078/2016

Sentenza del 1° novembre 2016

Composizione

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Marie-Chantal May Canellas, Marianne Ryter, cancelliera Sara Friedli.

Parti

A._____,
ricorrente 1,

B._____,
ricorrente 2,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.

Oggetto

Imposta preventiva.

Fatti:

A.
La società B._____ (in precedenza società C._____, poi divenuta D._____), con sede a X._____, è iscritta nel registro di commercio dal 27 dicembre 1990. Il suo scopo sociale è « *l'acquisto e la vendita di generi alimentari e di bevande; la gestione di esercizi pubblici nonché ogni altra attività connessa con lo scopo sociale* » (cfr. relativo estratto del registro di commercio). Di fatto, detta società – attualmente senza più alcuna attività – si è occupata, almeno a partire dall'anno 2002 e sino al 2012, unicamente della gestione dell'affittacamere del locale denominato « E._____ », con sede a Y._____

L'attuale amministratore unico della società risulta essere il signor F._____. Dal 27 dicembre 1990 al 24 luglio 2001 l'amministratore unico era invece il signor G._____, poi sostituito dal signor A._____ fino al 6 gennaio 2004 (cfr. relativo estratto del registro di commercio), azionista e gestore della società B._____. In particolare, il signor A._____ si è occupato della locazione delle stanze del « E._____ ».

B.
Nel corso del 2014 la Divisione di controllo esterno dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha ricevuto dalla Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) delle informazioni, dalle quali risulterebbe che la società B._____ nel 2006 avrebbe tralasciato di contabilizzare dei redditi provenienti dalla locazione delle stanze del locale « E._____» alle ragazze ivi impiegate. Detti redditi sarebbero stati direttamente incassati dal suo azionista e gestore, ovvero il signor A._____.

C.
Con decisione dell'11 luglio 2014, la Divisione di controllo esterno dell'AFC, fondandosi su quanto emerso dall'inchiesta e dai documenti della DAPI, ha poi ritenuto l'esistenza di una prestazione soggetta all'imposta preventiva, nella misura in cui la società B._____ avrebbe rinunciato a favore del suo azionista A._____ ad incassare e a contabilizzare nell'esercizio 2006 i ricavi connessi alla locazione delle camere del « E._____» alle ragazze ivi impiegate. In tali circostanze, la Divisione esterna ha dunque assoggettato la società B._____ al pagamento dell'imposta preventiva di 97'230 franchi, oltre accessori, sui ricavi non contabilizzati nell'esercizio 2006 a favore del proprio azionista.

La ricostruzione della cifra d'affari effettiva della B._____, rispettivamente la determinazione dei ricavi mancanti, è stata così determinata:

	2006
Incassi in base ai controlli della Polizia cantonale.	Fr. 594'000
Incassi in base agli interrogatori del signor A._____ da parte della Polizia cantonale e del Ministero pubblico.	Fr. 330'000
Incassi in base alla notifica di tassazione del 26 gennaio 2006 della B._____, in rapporto alle imposte dirette.	Fr. 576'000
Media	Fr. 500'000

L'importo di 97'230 franchi corrisponde al 35% dei ricavati della locazione delle camere per il 2006 di 500'000 franchi – così come da tabella – ai quali sono stati dedotti i ricavi risultanti dal rendiconto della società ricorrente 2 al 31 dicembre 2006 dell'importo di 222'200 franchi, per un totale di ricavi non contabilizzati pari a 277'800 franchi (ovvero: fr. 97'230 = 35% di [fr. 500'000 – fr. 222'200]). Sulla scorta del diritto penale amministrativo, l'imposta preventiva è poi stata messa solidalmente a carico del signor A._____, in qualità di beneficiario della prestazione.

D.

Avverso la predetta decisione, il 7 agosto 2014 la società B._____ e il signor A._____ hanno congiuntamente presentato reclamo. In sunto, essi ne hanno postulato l'annullamento, contestando l'imposta preventiva di 97'230 franchi con i relativi interessi di mora, in quanto a loro avviso non sarebbe stata fornita alla società e/o al suo azionista nessuna prestazione soggetta a tale imposta. Si tratterebbero infatti di compensi versati al suo azionista, per i quali egli sarebbe già stato regolarmente tassato. In altri termini, non sussisterebbero né rinunce di redditi da parte della società, né un indebito profitto nei confronti della società e del suo azionista. Criticando la presa in considerazione in ambito fiscale delle deposizioni del signor A._____ – in quanto emotive, imprecise e non attendibili, in ragione delle sue scarse conoscenze contabili e della sua lunga reclusione in isolamento – e di quanto risultante dall'inchiesta penale, essi hanno poi contestato il calcolo della cifra d'affari alla base della ripresa fiscale, nonché i termini di prescrizione.

E.

Il 5 febbraio 2015 la DAPI ha emesso nei confronti della società B._____ e del signor A._____ un processo verbale finale, dal quale risulta che la cifra d'affari totale presa in considerazione per l'anno 2006, ricostruita durante l'inchiesta penale, ammonterebbe invero a 594'000 franchi, sicché

la distribuzione di utili finale sarebbe maggiore rispetto a quella figurante nella decisione dell'11 luglio 2014 pari a 371'800 franchi (= fr. 594'000 [cifra d'affari ricostruita] – fr. 222'200 [cifra d'affari dichiarata]).

F.
Con decisione su reclamo del 24 febbraio 2016, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) ha respinto il reclamo interposto dalla società B._____ e dal signor A._____, confermando la decisione dell'11 luglio 2014, con cui quest'ultimi sono stati assoggettati retroattivamente e solidalmente al pagamento dell'importo di 97'230 franchi, oltre accessori, a titolo d'imposta preventiva. Essa ha in particolare confermato la stima della cifra d'affari per il 2006 di 594'000 franchi in rapporto alla locazione delle stanze operata dalla DAPI nel processo verbale finale del 5 febbraio 2015, fondato sulle risultanze dell'inchiesta penale. Essa ha tuttavia rinunciato ad una *reformatio in peius*, ritenendo quale cifra d'affari per il 2006 l'importo di 500'000 franchi, così come risultante dalla decisione dell'11 luglio 2014.

G.
Avverso detta decisione, il signor A._____ (di seguito: ricorrente 1) ha presentato ricorso per sé stesso e in nome e per conto della società B._____ (di seguito: ricorrente 2) dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 4 aprile 2016. Postulando l'accoglimento del gravame, egli ne chiede l'annullamento, ribadendo in sunto quanto già censurato nel reclamo del 7 agosto 2014. In particolare, egli contesta l'esistenza di prestazioni fornite alla società ricorrente 2 soggette all'imposta preventiva, censurando una doppia imposizione ingiustificata (importo già tassato quale reddito del ricorrente 1), l'eccezione di prescrizione e, indirettamente, una violazione del suo diritto di essere sentito (motivazione della decisione lacunosa).

H.
Con scritto 25 aprile 2016, il ricorrente 1 ha altresì contestato il calcolo alla base della ripresa fiscale dell'autorità inferiore, in quanto sarebbe basato su dei dati imprecisi e incompleti, non comprovati.

I.
Con scritto 3 giugno 2016, l'autorità inferiore si è in sostanza riconfermata nella propria decisione, postulando il rigetto del ricorso, nella misura in cui è ricevibile. In particolare, essa ha censurato la mancanza di legittimazione del ricorrente 1 a validamente rappresentare la società ricorrente 2 nella presente procedura di ricorso.

J.
Con ordinanza 9 giugno 2016, lo scrivente Tribunale ha invitato il ricorrente 1 a produrre una valida procura attestante ch'egli può rappresentare la società ricorrente 2 in giudizio, entro un termine di 5 giorni dalla notifica. Tale termine era accompagnato dalla comminatoria che, in caso contrario, il ricorso della ricorrente 2 sarebbe stato dichiarato inammissibile e la procedura sarebbe proseguita unicamente nei confronti del ricorrente 1.

K.
Il 20 giugno 2016, il ricorrente 1 ha trasmesso un documento che, a suo avviso, lo legittimerebbe a rappresentare in giudizio la ricorrente 2.

L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni emanate dall'AFC su reclamo in materia di riscossione dell'imposta preventiva sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 39 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva [LIP, RS 642.21], in combinato disposto con l'art. 32 LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).

1.2 Il ricorso in oggetto è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e – su riserva di quanto verrà indicato nel consid. 1.3 del presente giudizio in merito alla qualità di parte della ricorrente 2 – di forma previste dalla legge (art. 52 PA).

1.3 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio sia la qualità per ricorrere, che la qualità di parte (cfr. TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2; MARANTELLI/HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG; di seguito: Praxiskommentar VwVG], 2ª ed. 2016, n. 5 ad art. 48 PA; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ª ed. 2015, pag. 177 e pag. 481).

1.3.1 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

1.3.2 Giusta l'art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Ai sensi dell'art. 6 PA, va considerata quale parte alla procedura soltanto chi dispone della capacità giuridica (esercizio dei diritti civili) e della capacità processuale (cfr. MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 12 ad art. 6 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ª ed. 2013, n. 443 segg.).

In procedura, la capacità processuale è il corollario dell'esercizio dei diritti civili. Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti (cfr. art. 54 CC). Esse esercitano i loro diritti civili per mezzo dei loro organi, i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC). Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono per il tramite dei loro organi che le rappresentano. Il potere di rappresentanza degli organi di una società, rispettivamente dei suoi rappresentanti contrattuali, è determinato dalla sua organizzazione nonché dalle disposizioni speciali circa la forma giuridica da essa adottata (cfr. DTF 141 III 80 consid. 1.3 con rinvii; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 14 ad art. 6 PA; cfr. FRANCESCO TREZZINI, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [ed.], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [di seguito: CPC Comm], 2011, pag. 236 con rinvii).

1.3.3 In particolare, per quanto riguarda la società anonima, *in primo luogo* è il consiglio d'amministrazione ad essere legittimato a rappresentarla in giudizio. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore – membro del consiglio d'amministrazione – può agire in giudizio per conto della società anonima (cfr. 718 cpv. 1 CO). Al momento della fondazione della società anonima, la nomina degli amministratori, membri del consiglio d'amministrazione, spetta all'assemblea generale degli azionisti, giusta l'art. 698 cpv. 2 cifra 2 CO. Qualora una società non sia più provvista nemmeno di un amministratore unico – ovvero, quando difetta l'intero consiglio d'amministrazione –, spetta all'assemblea generale nominarne uno nuovo (cfr. PETER/CAVADINI, in: Tercier/Amstutz [ed.] Commentaire romand, Code des obligations II [di

seguito: CR CO II], 2008, n. 9 ad art. 718 CO). Il nome dei nuovi amministratori deve essere iscritto nel registro di commercio.

1.3.4 *In secondo luogo*, essa può altresì essere rappresentata in giudizio da uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori), ai quali il consiglio d'amministrazione ha delegato il potere di rappresentanza (cfr. art. 718 cpv. 2 CO). *In terzo luogo*, essa può anche essere rappresentata in giudizio da un rappresentante contrattuale designato dal consiglio d'amministrazione (cfr. DTF 141 III 80 consid. 1.3 con rinvii; TREZZINI, CPC Comm, pag. 236 con rinvii). Il nome delle persone autorizzate a rappresentare la società deve essere notificato per iscritto all'ufficio del registro di commercio dal consiglio d'amministrazione, producendo una copia autenticata della deliberazione che conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata (cfr. art. 720 CO).

Di principio, per poter validamente agire in giudizio per la società anonima, il nome delle persone autorizzate a rappresentarla deve dunque figurare nel registro di commercio. Qualora ciò non sia il caso, la persona che ricorre in nome e per conto della società – segnatamente i rappresentanti contrattuali, il cui nome di regola non figura nel registro di commercio –, deve essere provvista di una valida procura scritta debitamente firmata e datata da un amministratore unico, iscritto a registro di commercio (cfr. DTF 141 III 80 consid. 1.3 con rinvii; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 7 ad art. 11 PA). In definitiva, ogni persona abilitata a rappresentare in giudizio la società deve poter giustificare i suoi poteri con un estratto del registro di commercio o con una procura scritta (cfr. DTF 141 III 80 consid. 1.3 con rinvii; parimenti art. 11 cpv. 2 PA).

1.3.5 Il potere di rappresentanza di un amministratore si estingue non appena esso, per una qualsiasi ragione, lascia la sua funzione. Tale potere si estingue anche allorquando il consiglio d'amministrazione decide di revocarli il potere di rappresentanza e di attribuirlo ad un terzo. In ogni caso, per essere opponibile a terzi in buona fede, l'estinzione del potere di rappresentanza deve tuttavia figurare nel registro di commercio, ciò che richiede l'iscrizione di tale evenienza (cfr. PETER/CAVADINI, CR CO II, n. 11 e 16 ad art. 718 CO). In virtù dell'art. 933 CO, vi è infatti la presunzione secondo cui le persone, il cui nome figura nel registro di commercio in qualità di amministratore unico della società, dispongono del potere di rappresentanza (cfr. PETER/CAVADINI, CR CO II, n. 6 ad art. 718 CO).

1.3.6 In casu, la decisione su reclamo del 24 febbraio 2016 dell'autorità inferiore dichiara il ricorrente 1 e la società ricorrente 2 come solidalmente responsabili del pagamento dell'importo di 97'230 franchi, oltre accessori, a titolo d'imposta preventiva in relazione ai ricavi non contabilizzati dalla società ricorrente 2 nell'esercizio 2006. Quali destinatari della predetta decisione, entrambi hanno un interesse degno di protezione a che la stessa venga annullata ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA (cfr. consid. 1.3.1 del presente giudizio).

Ciò premesso, la decisione in oggetto è stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale con ricorso 4 aprile 2016 dal ricorrente 1, il quale ha indicato di rappresentare altresì la società ricorrente 2. Se non vi è dubbio alcuno in merito alla qualità di parte del ricorrente 1, ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne la società ricorrente 2. Per rispondere a tale quesito, occorre verificare se il ricorrente 1 era ed è tutt'ora abilitato a rappresentare la società nella presente procedura di ricorso, secondo i principi enunciati poc'anzi (cfr. consid. 1.3.2 segg. che precedono).

Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che da un esame dell'estratto del registro di commercio della ricorrente 2, risulta che quest'ultima è una società anonima, il cui attuale amministratore unico con firma individuale è il signor F._____ e non il ricorrente 1, precedente amministratore unico fino al 6 gennaio 2004. Sulla base di detta iscrizione, in assenza della prova del contrario, soltanto il signor F._____ risulta dunque formalmente abilitato a rappresentare detta società in giudizio (cfr. relativo estratto del registro di commercio; consid. 1.3.5 del presente giudizio). In tali circostanze, per poter a sua volta validamente rappresentare detta società in giudizio, il ricorrente 1 deve disporre di una valida procura scritta (cfr. consid. 1.3.4 del presente giudizio). In tale ottica, con ordinanza datata 9 giugno 2016, lo scrivente Tribunale ha invitato il ricorrente 1 a voler regolarizzare il ricorso entro 5 giorni dalla notifica, producendo una valida procura sottoscritta dalla ricorrente 2, con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito del ricorso per quanto concerne quest'ultima, dichiarandolo inammissibile. Orbene, il 20 giugno 2016 il ricorrente 1 ha prodotto un documento denominato « verbale di assemblea generale », nel quale è indicato che l'amministratore unico sarebbe deceduto durante l'estate 2015 e non ancora sostituito. Con tale verbale, il ricorrente 1 si è attribuito – in quanto presidente dell'assemblea generale – la facoltà di rappresentare la società ricorrente 2 in giudizio. Sennonché un tale documento di per sé non costituisce una valida procura. Nulla agli atti permette infatti di inficiare quanto figurante a registro di commercio, rispettivamente di verificare la veracità delle informazioni contenute in detto

verbale (ad esempio: se secondo gli statuti della società o altri atti ufficiali il ricorrente 1 sia effettivamente il presidente dell'assemblea generale e abbia il diritto di autodesignarsi quale suo rappresentante, rispettivamente se l'assemblea generale è stata validamente convocata, non essendovi nessuna menzione in merito agli azionisti presenti a tale incontro, ecc.).

Visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale non può che constatare l'assenza della facoltà del ricorrente 1 a rappresentare validamente in giudizio la società ricorrente 2, così come peraltro giustamente rilevato dall'autorità inferiore nella propria risposta del 3 giugno 2016. In tale evenienza, la ricorrente 2 risulta sprovvista non solo della qualità di parte nella presente procedura di ricorso (art. 6 PA), ma anche della legittimazione ricorsuale (art. 48 cpv. 1 PA), sicché il ricorso 4 aprile 2016 deve essere dichiarato inammissibile per quanto la concerne. Per contro, detto ricorso rimane valido per il ricorrente 1 e verrà pertanto esaminato nel merito qui di seguito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in

particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3.
Nel proprio gravame, il ricorrente 1 solleva una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto ritiene che la motivazione della decisione sia insufficiente. A suo avviso, l'autorità inferiore non avrebbe infatti spiegato perché non ha tenuto conto delle censure sollevate nel suo reclamo e neppure il calcolo alla base della ripresa fiscale.

3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).

Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).

A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).

3.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è

ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 531 e 535 con rinvii).

3.3 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha innanzitutto esposto le norme e i principi applicabili alla fattispecie (cfr. decisione impugnata, consid. 1). Essa ha poi riassunto in maniera chiara e precisa non solo i fatti alla base della ripresa fiscale, ma anche gli elementi presi in considerazione nel calcolo stesso di detta ripresa fiscale, così come risultante altresì dall'inchiesta penale. Più nel dettaglio, l'AFC ha spiegato di aver constatato da parte della società ricorrente 2 l'omessa contabilizzazione a favore del ricorrente 1 di una parte della cifra d'affari dell'affittacamere, tale « E._____ », percepiti nell'anno 2006. Non disponendo di documenti contabili, l'AFC ha dovuto ricostruire la cifra d'affari sulla base degli interrogatori e delle dichiarazioni della polizia, delle ragazze impiegate in tale locale notturno e dello stesso ricorrente 1, nonché sulla base delle notifiche di tassazione della società ricorrente 2. Gli elementi del calcolo della cifra d'affari sono stati esposti in maniera chiara mediante l'ausilio di tabelle riassuntive (cfr. decisione

impugnata, consid. 2). L'AFC ha altresì puntualmente analizzato gli argomenti sollevati dal ricorrente 1 nel proprio reclamo, indicando perché gli stessi non erano rilevanti o pertinenti (cfr. decisione impugnata, consid. 3). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale ritiene la predetta motivazione come ampiamente sufficiente, tant'è che non ha impedito al ricorrente 1 di contestare né la ripresa fiscale, né il calcolo della cifra d'affari litigiosa. Quand'anche si avessero ancora dubbi in proposito – ciò che, come visto, non è tuttavia il caso – ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito andrebbe comunque considerata come sanata in sede ricorsuale, nella misura in cui con risposta 3 maggio 2016 l'autorità inferiore ha fornito ulteriori dettagli e precisazioni sia in merito al calcolo della cifra d'affari litigiosa, sia in merito agli argomenti sollevati dal ricorrente 1. In definitiva, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente 1, sicché detta censura dev'essere qui respinta.

4.
Nel proprio gravame il ricorrente 1 solleva poi la prescrizione del credito alla base della ripresa fiscale, in quanto il termine di 5 anni in rapporto all'esercizio 2006 sarebbe già espirato nel 2011. A suo avviso, tale termine di prescrizione non sarebbe infatti stato validamente interrotto, sicché la ripresa fiscale non gli sarebbe opponibile.

4.1 La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sentenze del TF 2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio; 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenze del TAF A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.1; A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 278; STÉPHANIE EICHENBERGER, in: Oberson/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre, 2006, n. 5 ad art. 30 LTB). La prescrizione del credito fiscale va esaminata dallo scrivente Tribunale in maniera prioritaria, la stessa – se constatata – comportando la perenzione della pretesa dell'autorità inferiore.

4.2 In tale ottica, prima di esaminare la prescrizione dei crediti in oggetto (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio), qui di seguito verranno esposte le norme pertinenti relative alla prescrizione in materia d'imposta preventiva.

4.2.1 La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenze del TAF A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.2 con rinvii; BEUSCH, op. cit., pag. 282 seg.). Per questo motivo,

alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo.

4.2.2 La prescrizione dei crediti fiscali in materia di imposta preventiva è retta dall'art. 17 LIP. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, determinante è invece la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0), applicabile all'imposta preventiva virtù del rinvio dell'art. 67 cpv. 1 LIP (cfr. sentenza del TF del 26 marzo 1987 consid. 5, in: ASA 56 pag. 203 segg.; sentenza del TF del 6 marzo 1986 consid. 2b, in: ASA 55 pag. 285 segg.; sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.1). Giusta l'art. 12 cpv. 4 DPA, l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena (cfr. sentenza del TF 2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5.1 con rinvii; BEUSCH/MALLA, Steuerstrafrecht – ein Entwirrungsversuch, ZStrR, 130/2012 pag. 263). Riguardo alle contravvenzioni consistenti nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 DPA, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che – in base al diritto in vigore a partire dal 1° ottobre 2002 – il termine di prescrizione è di 7 anni (cfr. art. 11 cpv. 2 DPA in relazione con l'art. 333 cpv. 6 lett. b CP e con DTF 134 IV 328 consid. 2.1 che rinvia all'art. 97 cpv. 1 lett. c CP; sentenza del TF 2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5.2 con rinvii; DTAF 2009/59 consid. 4.3; sentenze del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 considd. 4.2.1 segg.).

Tale è in particolare il caso in presenza di una sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61 LIP, verosimilmente realizzata allorquando una società anonima fa una prestazione valutabile in denaro facilmente riconoscibile come tale dai partecipanti, senza tuttavia dichiarare e pagare spontaneamente l'imposta preventiva (cfr. citate sentenze del TF del 26 marzo 1987 consid. 5 e del 6 marzo 1986 consid. 2b; citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.1). Nella misura in cui è stabilità con verosimiglianza la sussistenza di una sottrazione d'imposta, in virtù dell'art. 67 LIP risulta applicabile la prescrizione di cui all'art. 11 cpv. 4 DPA (cfr. citate sentenze del TF del 26 marzo 1987 consid. 5 e del 6 marzo 1986 consid. 2c; citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.1).

4.2.3 Conformemente all'art. 98 CP – applicabile in virtù dell'art. 2 DPA – il termine di prescrizione di 7 anni decorre dal giorno in cui l'autore ha esercitato la sua attività colpevole, detto giorno non essendo tuttavia preso in conto nel calcolo del termine (cfr. sentenza del TAF A-3060/2015 e A-

3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.3.1 con i numerosi rinvii). Allorquando una società anonima effettua una prestazione valutabile in denaro cedendo ad un azionista o ad una persona a lui vicina dei redditi non contabilizzati e ciò, in violazione della legislazione amministrativa federale (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio), il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto all'indomani della data di consegna del bilancio erroneo, rispettivamente del conto erroneo – ovvero, del documento contabile nel quale non sono stati contabilizzati i ricavi ceduti agli azionisti o a persone vicine a quest'ultimi – all'AFC (« *[d]ie […] Verjährungsfrist […] beginnt erst nach dem Termin zu laufen, an dem die unrichtige Jahresrechnung bei der ESTV eingereicht wurde […]* », in: citata sentenza del TF del 26 marzo 1987 consid. 5; per i dettagli al riguardo, citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 considd. 4.3.1 e 4.3.2 con rinvii). In tal caso, l'attività colpevole ai sensi dell'art. 98 CP consiste nella consegna di documenti contabili irregolari alla competente autorità (cfr. citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.3.2).

4.2.4 Il termine di prescrizione di 7 anni è sospeso durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione (cfr. art. 11 cpv. 3 DPA; sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.3.3 con rinvii; BEUSCH/MALLA, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2ª ed. 2012 [di seguito: VStG-Kommentar], n. 56 ad «Vorbemerkungen zu Art. 61-67 »).

4.2.5 Il predetto termine di prescrizione può essere interrotto dalle parti, ogni qualvolta esse intervengano nella procedura mediante un « atto interruttivo ». In tal caso, un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione. L'atto interruttivo della prescrizione non deve rivestire una forma particolare. La semplice comunicazione, secondo cui la riscossione dell'imposta è richiesta, è al riguardo sufficiente. In diritto fiscale, detto atto è infatti concepito in maniera larga: esso ingloba ogni azione dell'autorità portata alla conoscenza dell'assoggettato e destinata ad accertare o ad incassare il credito fiscale. Segnatamente l'annuncio o la messa in opera di verifiche contabili, la notifica di un conteggio complementare o di un avviso di credito valgono interruzione della prescrizione, come pure un precetto esecutivo, una decisione o una decisione su reclamo (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2.2 con rinvii, confermata dal TF con sentenza 2C_1095/2015 del 27 maggio 2016 consid. 4.3.3). Ciò che è determinante è che l'atto interruttivo della prescrizione menzioni l'essenziale delle circostanze di fatto sulle quali si fonda il credito fiscale, permettendo in tal modo

all'assoggettato di comprendere di cosa si tratta (cfr. [tra le tante] la citata sentenza del TAF A-1449/2015 consid. 3.2.2 con rinvii). Non è tuttavia necessario che le circostanze di fatto suscettibili di comportare una ripresa fiscale siano interamente delucidate, né che l'importo del credito fiscale venga indicato (cfr. [tra le tante] la citata sentenza del TAF A-1449/2015 consid. 3.2.2 con rinvii).

4.2.6 I principi alla base della prescrizione richiamati poc'anzi – così come giustamente esposti dall'autorità inferiore nel proprio giudizio (cfr. decisione impugnata, consid. 7.1) – non fanno che riprendere quanto risultante dalla prassi costante. Nessuno degli elementi sollevati dal ricorrente 1 permette di discostarsene, sicché la stessa va qui confermata.

4.3 Ciò premesso, nel caso in disamina l'AFC ha imposto in solido i due ricorrenti al pagamento posticipato dell'importo di 97'230 franchi, oltre accessori, a titolo di imposta preventiva non versata a torto dalla società ricorrente 2, in rapporto a dei ricavi da lei non contabilizzati nell'esercizio 2006 a favore del proprio azionista (ricorrente 1), ritenendo la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP e dell'art. 20 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211). Tale fattispecie essendo di principio alla base di una sottrazione d'imposta, ovvero di un'infrazione penale amministrativa, in concreto risulta applicabile la prescrizione dell'art. 11 cpv. 4 DPA. In tale evenienza, il termine di prescrizione qui applicabile non è di 5 anni come erroneamente indicato dal ricorrente 1, bensì di 7 anni (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio).

Orbene, il conto relativo all'esercizio fiscale 2006 della società ricorrente 2 – stando all'AFC, inviato per posta semplice ed accompagnato dal formulario 103 datato solamente « agosto 2007 » (cfr. decisione impugnata, consid. 7.2; risposta 3 giugno 2016, pag. 2) – è stato registrato dall'autorità inferiore in data 24 agosto 2007 (cfr. doc. 9 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]). Di principio, il termine di 7 anni ha iniziato a decorrere il giorno dopo la consegna di detto documento, ovvero il 25 agosto 2007 e doveva dunque giungere a termine al più presto nel mese d'agosto 2014 (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). Sennonché, nel caso specifico, esso – contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal ricorrente 1 – è tuttavia stato validamente interrotto dall'AFC con decisione dell'11 luglio 2014 (cfr. doc. 5 inc. AFC) e con decisione su reclamo del 24 febbraio 2016, qui impugnata dal ricorrente (cfr. doc. 3 inc. AFC; cfr. parimenti consid. 4.2.5 del presente giudizio). In tale evenienza, tenuto altresì conto della sospensione della prescrizione durante la presente

procedura di ricorso giusta l'art. 11 cpv. 3 DPA (cfr. consid. 4.2.4 del presente giudizio), vi è luogo di constatare che il credito oggetto della ripresa fiscale a tutt'oggi non è ancora prescritto, sicché la censura del ricorrente 1 va respinta.

5.
Ciò appurato, prima di entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente in rapporto alla ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore a titolo d'imposta preventiva (cfr. consid. 6 del presente giudizio), qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie, segnatamente in rapporto all'oggetto dell'imposta preventiva nella forma di una prestazione valutabile in denaro (cfr. consid. 5.1 che segue), ai doveri incombenti al contribuente (cfr. considd. 5.2 e 5.3 che seguono), all'onere probatorio circa l'esistenza o l'inesistenza di una prestazione soggetta all'imposta preventiva (cfr. consid. 5.4 che segue), alla tassazione d'ufficio in caso di contabilità lacunosa (cfr. consid. 5.5 che segue), agli interessi moratori (cfr. consid. 5.6 che segue) e alla riscossione posticipata in presenza di un'infrazione fiscale (cfr. consid. 5.7 che segue).

5.1
5.1.1 La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost. e art. 1 cpv. 1 LIP). L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta (cfr. art. 1 cpv. 2 LIP).

5.1.2 Stante l'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, oggetto dell'imposta sono, tra l'altro, i redditi di capitali mobili da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera. Per i redditi di capitali mobili essa ammonta al 35% della prestazione imponibile (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. 1 LIP).

L'art. 20 OIPrev considera reddito imponibile di azioni, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non abbia il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione (come ad esempio: dividendi, buoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). La nozione di prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 20 OIPrev corrisponde di principio a quella dell'art. 20 cpv. 1 lett. c della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11; cfr. sentenze del TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.1; 2C_806/2013 del 24 marzo 2014 consid. 2.1; 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2).

Secondo la prassi del Tribunale federale, nell'applicare la predetta norma, le autorità fiscali non sono strettamente legate alla qualificazione di diritto privato dell'operazione giuridica, ma devono piuttosto apprezzare le circostanze di fatto conformemente alla realtà economica (cfr. sentenze del TF 2C_695/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2.2; 2A.537/2005 del 21 dicembre 2006 consid. 2.1; sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 3.1).

5.1.3 Ai sensi della predetta norma, nella nozione di prestazione valutabile in denaro rientra altresì la cosiddetta « distribuzione dissimulata di utili » o « distribuzione occulta di utili » (« *verdeckte Gewinnausschüttungen* »). Per costante giurisprudenza, si è di fronte ad una simile prestazione valutabile in denaro, allorquando le tre seguenti condizioni cumulative risultano adempiute (cfr. DTF 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2; 131 II 593 consid. 5.1; 119 Ib 431 consid. 2b; 115 Ib 274 consid. 9b; sentenze del TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.2; 2C_335/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 2.1 con rinvii, in: RtiD 2009 I pag. 492; 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6, in: RtiD 2008 I pag. 946; DTAF 2011/45 consid. 4.1; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.5 con rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.1; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kommentar, n. 132a ad art. 4 LIP con rinvii):

(1) La società effettua una prestazione senza ottenere un'adeguata controprestazione da parte del beneficiario, ciò che di fatto ne comporta l'impoverimento economico. Tale prestazione non ha carattere di rimborso delle quote di capitale sociale.

(2) Questa prestazione è corrisposta ad un titolare di diritti di partecipazione della società, ossia ad uno degli azionisti della società (titolare diretto) o a terze persone vicine a quest'ultimo (titolare indiretto). Essa trova il proprio fondamento esclusivamente in un rapporto di partecipazione alla società stessa: una simile prestazione deve procurare al suo beneficiario un vantaggio che in analoghe circostanze non sarebbe stato accordato alle medesime condizioni ad una terza persona non partecipe alla società, per cui la prestazione risulta insolita.

(3) Il carattere insolito della prestazione, in particolare la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione, deve essere riconoscibile per gli organi della società.

Le prestazioni che la società effettua a favore dei suoi azionisti o di terze persone a lui vicine, fondate su un'altra base giuridica che il rapporto di partecipazione, ad esempio su un contratto di diritto privato che avrebbe potuto essere concluso anche con un terzo estraneo alla società, non sono invece soggetti all'imposta preventiva (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2b; sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2; sentenze del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 3.2.1; A-4740/2012 del 13 febbraio 2014 consid. 2.2.1; A-5927/2007 del 3 settembre 2010 consid. 2.2).

5.1.4 Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili, valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di « prelevamento anticipato dell'utile » o di « sottrazione previa dell'utile » (« *Gewinnvorwegnahme* »), anche se in realtà non ha per oggetto la sottrazione di utili già concretamente confluiti nella società. Essa sussiste per l'appunto quando la società rinuncia interamente o parzialmente a degli introiti normalmente di sua spettanza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista o da una persona a lui vicina, rispettivamente quando quest'ultimi non forniscono una controprestazione che la società esigerebbe da un terzo indipendente (cfr. DTF 119 Ib 116 consid. 2; 113 Ib 23 consid. 2d; sentenze del TF 2C_726/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2.2 con rinvii; 2C_335/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 2.2 con rinvii, in: RtiD 2009 I pag. 492; 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6 con rinvii, in: RtiD 2008 I pag. 946; sentenza del TAF A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.3.2.2 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kommentar, n. 132b ad art. 4 LIP con rinvii).

5.1.5 Secondo la giurisprudenza, una terza persona vicina all'azionista ai sensi dell'art. 20 OIPrev può essere una persona fisica imparentata con l'azionista o anche una persona giuridica ch'egli controlla. La prassi considera inoltre come vicini all'azionista i soggetti con cui quest'ultimo intrattiene delle relazioni personali o commerciali che dall'insieme delle circostanze appaiono come il vero motivo della prestazione imponibile. In particolare sono da ritenere tali quelle persone alle quali l'azionista permette di fare uso della società come se fosse la loro (cfr. sentenze del TF 2C_377/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.2; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.2; DTAF 2011/45 consid. 4.2 con rinvii; sentenze del TAF A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.3.3 con rinvii; A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.1 con rinvii).

5.2 L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, il quale deve eseguirla dopo averne dedotto l'imposta preventiva (cfr. art. 10 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 1 LIP). Il beneficiario della prestazione è quindi – tenuto conto dell'obbligazione del debitore di trasferirgli l'imposta preventiva – il destinatario dell'imposta, ovverosia colui che sopporta il carico fiscale. Egli non ha tuttavia alcuna obbligazione procedurale da adempiere nel contesto della procedura di percezione dell'imposta anticipata; tali obblighi devono difatti essere adempiuti dal debitore della prestazione che è il soggetto fiscale (cfr. sentenze del TAF A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.2; A-3549/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 3.1.1; A-633/2010 del 25 agosto 2010 consid. 2.1.1; THOMAS JAUSSI, VStG-Kommentar, n. 6 ad art. 10 LIP).

5.3 In materia di imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento del tributo sono rette dal principio dell'autotassazione, in applicazione del quale, il contribuente ha l'obbligo di annunciarsi come tale all'AFC, senza esservi sollecitato (cfr. art. 38 cpv. 1 LIP) e deve, alla scadenza dell'imposta (cfr. art. 16 LIP), presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi e pagare in pari tempo l'imposta o compiere la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. artt. 19 e 20 LIP; art. 38 cpv. 2 LIP). Il contribuente è quindi il solo responsabile nella compilazione esatta dei moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e dei questionari (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. 1 LIP) nonché nel procedere con il versamento dell'imposta preventiva dovuta (cfr. sentenze del TAF A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.3; A-633/2010 del 25 agosto 2010 consid. 2.1.2 con rinvii).

5.4

5.4.1 La prova dell'esistenza di una prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 20 OIPrev – e meglio dei tre relativi elementi costitutivi – incombe all'AFC (cfr. sentenza del TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.2 con rinvii; DTAF 2011/45 considd. 4.1 e 4.3.2.2 con rinvii; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.8.1 con rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4 con rinvii; A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kommentar, n. 132a ad art. 4 LIP con rinvii). Il criterio della prestazione « giustificata dall'uso commerciale », applicato in materia di imposte dirette non è un elemento costitutivo negativo di una prestazione valutabile in denaro. Se l'AFC ritiene che sussista una prestazione valutabile in denaro, il contribuente può da parte sua contestare il proprio assoggettamento all'imposta adducendo la controprova atta a dimostrare che il criterio dell'uso commerciale è adempiuto (cfr. DTAF 2011/45 consid. 4.3.2.2 con

rinvii; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.8.2 con rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4 con rinvii; A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii).

5.4.2 Giusta l'art. 39 LIP, la società contribuente deve dunque indicare coscienziosamente all'autorità fiscale tutti i fatti che possono essere importanti per l'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell'imposta; essa deve in particolare presentare, su richiesta, tutti i documenti corredati dai giustificativi e da altra documentazione (cfr. lett. b). Se è vero che l'autorità fiscale non deve sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello della direzione commerciale della società contribuente, vero è anche che quest'ultima deve tuttavia provare che le prestazioni in questione sono giustificate dall'uso commerciale. Solo in tal modo, l'autorità fiscale può sincerarsi che il motivo alla base del carattere insolito di dette prestazioni è puramente commerciale e non dovuto alle strette relazioni personali o economiche in essere tra la società e il beneficiario delle prestazioni (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii; sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.3; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.8.2 con rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4 con rinvii; A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii).

Chi sostiene che un pagamento da esso incassato non lo concerne, deve essere in grado di provare tale allegazione producendo dei documenti giustificativi. Analogamente, chi effettua un pagamento senza che lo stesso risulti giustificato da alcun documento deve sopportare le conseguenze di una simile mancanza di prove, nel senso che deve attendersi che lo stesso venga qualificato a livello fiscale come una prestazione valutabile in denaro soggetta ad imposta preventiva (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii; sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.3; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.8.2 con rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4 con rinvii; A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii). Inoltre, può sussistere una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva, se appare ovvio che sono gli azionisti stessi della società ad essere i suoi beneficiari e se non è data un'altra spiegazione (cfr. sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3 con rinvii). Quando la società contribuente fa tutto quanto in suo potere per produrre tutte le prove e i documenti giustificativi richiesti dall'autorità fiscale ai sensi dell'art. 39 LIP, quest'ultima ne deve tenere conto nel proprio giudizio (cfr. sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3 con rinvii).

5.5

5.5.1 Allorquando l'AFC accerta l'esistenza di una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva, segnatamente nella forma di una distribuzione dissimulata di utili, la cui entità non è tuttavia chiaramente quantificabile, essa ne stabilisce l'ammontare ricorrendo alla tassazione d'ufficio. Ciò è in particolare il caso, allorquando la società contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge, rispettivamente non fornisce delle indicazioni affidabili oppure fornisce solo indicazioni insufficienti o errate. Le lacune nella tenuta della contabilità della società contribuente non devono infatti né procurarle un vantaggio fiscale, né condurre ad una perdita d'imposta. Il ricorso alla tassazione d'ufficio deriva implicitamente dagli artt. 39 e 41 lett. a LIP. In tale contesto, quando esegue una tassazione d'ufficio, l'AFC deve fondarsi sul corso ordinario delle cose e sul comportamento del contribuente. La tassazione d'ufficio deve permettere all'AFC di ricostruire la fattispecie imponibile, la più verosimile alla realtà. In caso di dubbi, l'AFC non è tenuta a tenere conto della fattispecie più favorevole al contribuente (cfr. sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 5.5; 2C_502/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2; sentenze del TAF A-122/2010 del 24 dicembre 2010 considd. 6.1 e 6.2 con rinvii; A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con rinvii [in materia di IVA]; MICHAEL BEUSCH, VStG-Kommentar, n. 9 ad art. 13 LIP con rinvii).

Analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'IVA, l'AFC deve scegliere il metodo di stima che meglio le permette di tenere in considerazione le caratteristiche della società contribuente in questione. Quali metodi di stima, entrano in linea di conto i metodi che tendono a completare o ricostruire una contabilità mancante e quelli che si fondano sui dati basati sull'esperienza in rapporto ai risultati parziali incontestati derivanti dalla contabilità. Le parti probanti della contabilità e i documenti esistenti devono essere presi in considerazione, per quanto possibile, nella stima. Essi possono altresì servire di base di calcolo (cfr. per analogia, sentenza del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con i numerosi rinvii [tassazione d'ufficio in materia di IVA]).

5.5.2 Nella procedura di ricorso il contribuente può contestare l'adempimento dei presupposti per una stima, come pure la stima stessa delle cifre d'affari realizzate in quanto tali (cfr. per analogia, sentenza del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con rinvii [tassazione d'ufficio in materia di IVA]). Orbene, l'onere della prova in merito alla sussistenza dei presupposti per procedere ad una tassazione d'ufficio (*primo stadio*), come pure riguardo alla correttezza della conseguente stima (*secondo stadio*), incombono all'AFC. Ciò precisato, nell'esaminare la correttezza della stima

effettuata dall'autorità inferiore il Tribunale amministrativo federale procede con un certo riserbo e non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a quello di quest'ultima, se non in presenza di errori manifesti. Qualora i presupposti per una tassazione d'ufficio siano dati, la prova che le valutazioni svolte dall'AFC non sono corrette rispettivamente portano a risultati manifestamente errati spetta al contribuente (*terzo stadio*). In tale ottica, è necessario che il contribuente indichi chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti (cfr. citata sentenza del TAF A-351/2014 consid. 4.3.6 con rinvii). Egli non può limitarsi a criticare in via del tutto generica le basi del calcolo, bensì deve dimostrare con dei documenti giustificativi che la stima effettuata dall'AFC è manifestamente erronea (cfr. sentenza del TF 2C_1077/2012 del 24 maggio 2014 consid. 2.5). Solo in tal caso lo scrivente Tribunale sostituisce il suo potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione (cfr. citata sentenza del TAF A-351/2014 consid. 4.3.6 con rinvii; cfr. parimenti sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 5.5; 2C_502/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2).

5.6 Giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c LIP, l'imposta preventiva scade trenta giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Per i redditi da capitale mobiliare, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12 cpv. 1 LIP). Un interesse di mora del 5% annuo è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal cpv. 1 fino al giorno del pagamento (cfr. art. 12 cpv. 2 LIP in combinato disposto con l'art. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1996 del Dipartimento federale delle finanze concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva [RS 642.212]; sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 3.3 con rinvii).

5.7

5.7.1 Nella misura in cui la sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61 LIP è stabilita con verosimiglianza, in virtù del rinvio dell'art. 67 cpv. 1 LIP, la riscossione posticipata dei crediti d'imposta preventiva è retta dall'art. 12 DPA (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio; citata sentenza del TF del 6 marzo 1986 consid. 2c; citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.1 con rinvii).

5.7.2 L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12

cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa elusa. Di conseguenza, quando una società effettua una prestazione valutabile in denaro a favore dei possessori di diritti di partecipazione senza deduzione dell'imposta sottratta, quest'ultimi sono chiamati, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, a restituire la somma di cui hanno indebitamente fruito (cfr. citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.2 con rinvii). Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale. L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr. [tra le tante] la già citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.2 con rinvii; parimenti sentenze del TAF A-6427/2012 del 17 febbraio 2014 consid. 6.2.2 con rinvii; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.4.2 con rinvii). L'art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile. In virtù dell'art. 12 cpv. 3 DPA, la persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il cpv. 2, della somma da pagare o da restituire.

5.7.3 In merito all'esame delle decisioni di riscossione posticipata fondate sull'art. 12 DPA – come nel caso concreto – è importante precisare che sebbene la predetta disposizione sia contenuta in una legge penale a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in materia di imposta preventiva (cfr. art. 67 cpv. 1 LIP; consid. 5.7.1 del presente giudizio; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, pag. 555 n. 468; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2ª ed. 2012, pag. 91). La procedura giusta l'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l'obbligo pagamento dei tributi non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2). Il credito fondato sull'art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale. I processi verbali e i documenti della procedura penale possono pertanto essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 559 n. 491 seg. con rinvii; EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., pag. 92; cfr. per analogia, sentenze

del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 2.3; A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1).

6.

6.1 Nel caso in disamina, occorre dapprima determinare se sussiste una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l'art. 20 OIPrev.

6.1.1 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che nella decisione impugnata, sulla base di quanto emerso dall'inchiesta penale, l'autorità inferiore ha ritenuto la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l'art. 20 OIPrev, nella forma di una distribuzione dissimulata di utili al proprio azionista. Più nel dettaglio, l'AFC ha potuto appurare che la società ricorrente 2 aveva omesso di incassare e di contabilizzare nel proprio esercizio 2006 parte della cifra d'affari in rapporto ai ricavi connessi alla locazione delle camere del locale notturno denominato « E._____ » alle ragazze ivi impiegate. Di fatto, tali ricavi sono stati incassati direttamente dal suo azionista, ovvero il ricorrente 1, unico suo beneficiario così come da lui ammesso durante i vari interrogatori. Ma vi è di più. Il ricorrente 1 ha infatti ammesso che in realtà era lui a gestire il locale notturno (cfr. pag. 2 del verbale d'interrogatorio 2 aprile 2012 [tra gli atti n. 10 inc. AFC]). Egli ha affermato di occuparsi della gestione di detta attività: egli era l'addetto alle notifiche delle ragazze, ma era anche colui che incassava i soldi e decideva i prezzi delle camere, quali fatture pagare, quali dati inserire in contabilità, estromettendo l'amministratore unico (il signor F._____) dalla gestione della società. Egli ha inoltre approvato e firmato sia i bilanci per il periodo 2006-2009 che i moduli 103 per gli anni dal 2006 al 2008 (cfr. in particolare, processo verbale d'interrogatorio del 10 settembre 2014 [tra gli atti n. 10 inc. AFC]).

In tali condizioni, l'AFC ha ritenuto che si trattava palesemente di vantaggi e di prestazioni che non sarebbero stati accordati a un terzo che non avesse legami con i detentori dei diritti di partecipazione o contabilizzate da una persona terza alla società. La mancata contabilizzazione ha un carattere talmente insolito che non poteva passare inosservato agli organi della società (cfr. decisione impugnata, consid. 2).

6.1.2 Quanto ritenuto dall'autorità inferiore appare non solo plausibile, ma del tutto convincente, sicché lo scrivente Tribunale non può che confermare le sue conclusioni. Non vi è infatti chi non veda come dei tali ricavi non sarebbero mai stati concessi ad un terzo esterno alla società, senza controprestazione corrispondente e senza essere da lei contabilizzati. La

posizione particolare del ricorrente 1 non solo gli ha permesso di gestire l'attività del nightclub, ma anche di incassarne i ricavi e di decidere concretamente cosa dichiarare o meno nei documenti contabili della società. La rinuncia a tali ricavi – incassati direttamente dal ricorrente 1 – appare così insolita, che lo scrivente Tribunale non può che ritenere come adempiuti i presupposti alla base della sussistenza di una prestazione valutabile in denaro (cfr. considd. 5.1.3 e 5.1.4 del presente giudizio).

6.1.3 Le spiegazioni fornite dal ricorrente 1 in merito alla natura dei ricavi da esso incassati, segnatamente il fatto che si tratterebbe di un compenso per i servigi da egli resi alla società ricorrente 2, non sono credibili e non permettono di giungere ad una diversa conclusione. Nel proprio ricorso egli ha infatti indicato quanto segue (cfr. ricorso, pag. 2 seg.):

« […] *[i]l fatto che io abbia procacciato tutte le possibilità commerciali alla società per potere avere un'attività lucrosa è stato semplicemente dimenticato dall'AFC. Senza il mio intervento e contributo, la B._____ non avrebbe potuto incassare nemmeno un franco. In effetti, prima del mio arrivo non era certo una società attiva in questo campo. Tale circostanza non spiega infatti per quale motivo detti ricavi non sarebbero stati contabilizzati quale salario versato al ricorrente 1 o – anche volendo seguire fino in fondo il ragionamento del ricorrente 1 – quale "good-will". Contabilmente parlando, avrei dovuto chiedere una sorta di "good will" annuo e pagare i relativi tributi allo Stato. Io, invece, ho preso un'immaginaria scorciatoia ed ho incassato direttamente quanto mi spettava di diritto, in sostituzione di detto "good will annuo"* […]. *Io ho pagato le imposte su questi incassi e così ha fatto pure la società sui suoi, pagando su quanto ha potuto lucrare grazie all'apporto della mia iniziativa privata e da me ingenuamente "regalata"* […] *questi soldi NON sono mai stati di spettanza della società e nemmeno possono esserlo* […] ».

Ora, tali dichiarazioni non fanno che confermare la sua posizione privilegiata rispetto alla società ed il carattere insolito dei ricavi da esso incassati. Nulla agli atti permette in ogni caso di ritenere che il ricorrente 1 abbia ricevuto un compenso per un qualsiasi « good-will » fornito alla società, tale evenienza non essendo stata né contabilizzata né provata dal ricorrente 1.

6.1.4 Visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale giunge dunque alla conclusione che è giusta ragione che l'autorità inferiore ha ritenuto l'esistenza di prestazioni valutabili in denaro fornite dalla società ricorrente 2 al proprio azionista, ovvero il ricorrente 1, nella forma di una rinuncia ai ricavi connessi alla locazione delle stanze del locale notturno, ovvero di una distribuzione dissimulata di utili ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l'art. 20 OIPrev.

6.2 Accertata la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva, occorre ora verificare non solo l'importo della ripresa fiscale, ma anche il calcolo alla sua base.

6.2.1 Come visto, nel caso specifico l'AFC ha constatato la sussistenza di una distribuzione dissimulata di utile, non contabilizzata dalla società ricorrente 2, sicché la sua entità non è chiaramente quantificabile. In tale evenienza, l'AFC non poteva che ricorrere alla tassazione d'ufficio per ricostruire la cifra d'affari per l'anno 2006 (cfr. consid. 5.5.1 del presente giudizio). Ciò premesso, dalla decisione impugnata e dagli atti dell'incarto, risulta che l'AFC ha ricostruito la cifra d'affari effettiva della società sulla base delle risultanze dell'inchiesta della polizia cantonale, degli interrogatori del ricorrente 1 e delle altre persone implicate nella vicenda (tra cui le ragazze impiegate nel locale notturno) e dei documenti contabili della società (cfr. atti n. 8 segg. dell'inc. AFC). Trattandosi della locazione delle stanze di un locale notturno alle ragazze ivi impiegate, l'AFC ha ricostruito la cifra d'affari in base al numero medio di ospiti (ossia le ragazze ivi impiegate) stimato a 11 ospiti a notte (secondo interrogatori e notifiche di polizia) e al prezzo medio per camera stimato a 150 franchi (fino al 2011, secondo interrogatori), tutto moltiplicato per una media di 360 giorni annui. Così facendo, l'AFC ha determinato per il 2006 una cifra d'affari pari a 594'000 franchi, così come risultante dalla tabella qui acclusa.

Cifra d'affari affitto camere	**2006**
Numero di ospiti (media)	11
Prezzo camera (media)	fr. 150.00
Totale/giorno	fr. 1'650.00 (= fr. 150 x 11 ospiti)
Totale/anno (360 giorni)	fr. 594'000.00 (= fr. 1'650 x 360 giorni)

Rinunciando ad una *reformatio in peius*, l'AFC ha tuttavia tenuto conto – a favore del ricorrente 1 e della ricorrente 2 – una cifra d'affari annua di 500'000 franchi, così come stabilita nella sua prima decisione dell'11 luglio 2014. Da questa cifra ha poi dedotto 222'200 franchi relativi ai costi contabilizzati per il 2006 dalla ricorrente 2 (cfr. contabilità anno 2006 della società [atto n. 9 inc. AFC]), sicché la cifra d'affari soggetta all'imposta preventiva risulta in definitiva di 277'800 franchi (= fr. 500'000 – fr. 222'200). Per il 2006, l'AFC ha dunque ritenuto un'imposta preventiva di 97'230 franchi (= fr. 277'800 x 35%).

Alla luce di quanto precede, per lo scrivente Tribunale la stima eseguita dall'autorità inferiore, così come descritta in dettaglio sia nella decisione

impugnata che nella sua risposta del 3 giugno 2016, appare non solo corretta, ma anche fondata sul corso ordinario delle cose e sul comportamento della stessa società ricorrente 2 e del suo azionista (ricorrente 1), nella misura in cui tiene debitamente conto sia delle dichiarazioni delle parti interessate (ricorrente 1 e ragazze impiegate presso il locale notturno), sia di quanto risultante dagli atti dell'incarto, segnatamente degli elementi contabili a disposizione (contabilità del 2006 della società). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non intravvede alcun errore manifesto, sicché la stima operata dall'autorità inferiore non può che essere confermata (cfr. consid. 5.5.2 del presente giudizio).

6.2.2 Nemmeno le allegazioni del ricorrente 1 permettono di giungere ad una diversa conclusione. Egli si è infatti limitato a criticare in via del tutto generica le basi del calcolo – e meglio la determinazione del prezzo della camere e del numero di ospiti, così come la presa in considerazione di un periodo di 360 giorni –, senza tuttavia dimostrare in alcun modo con dei documenti giustificativi che la stima effettuata dall'AFC è manifestamente erronea. Viste le gravi lacune riscontrate nella contabilità della società ricorrente 2, l'AFC non poteva che ricostruire la cifra d'affari ricorrendo ad una stima, stima che per definizione si fonda su dei dati approssimativi e risultanti dalle circostanze concrete del caso. Orbene, tali lacune sono per altro state ammesse espressamente dallo stesso ricorrente 1 nel proprio ricorso (cfr. ricorso, pag. 2 seg.):

> « […] *[i]ndubbiamente dal punto di vista del profilo contabile e formale non sono state rispettate le buone regole di conduzione di un'attività commerciale, si tratta tuttavia, solo di errori e imperfezioni cosmetiche del caso.* […] *Contabilmente parlando, avrei dovuto chiedere una sorta di "good will" annuo e pagare i relativi tributi allo Stato. Io, invece, ho preso un'immaginaria scorciatoia ed ho incassato direttamente quanto mi spettava di diritto, in sostituzione di detto "good will annuo". Certo, se avessi proceduto nel senso convenzionale del caso, oggi non sarei bersaglio di pretese da parte dell'imposta preventiva* […] ».

Ora, in presenza di dette lacune, la società ricorrente 2 non può ricavarne alcun vantaggio rispetto ad altre società rispettose delle regole contabili, sicché deve lasciarsi imputare le conseguenze della violazione dell'obbligo di tenere una contabilità corretta e dunque anche della tassazione d'ufficio (cfr. considd. 5.5.1 e 5.5.2 del presente giudizio).

6.3 Constata l'entità della ripresa fiscale, occorre ancora determinare il cerchio dei contribuenti soggetti al pagamento posticipato dell'imposta preventiva elusa a torto.

6.3.1 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che in presenza di una presunta sottrazione di imposta come nel caso in disamina, ovvero di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, la riscossione posticipata dell'imposta preventiva elusa è retta dall'art. 12 DPA (cfr. consid. 5.7 del presente giudizio). In virtù dell'art. 12 cpv. 2 DPA assoggettati al pagamento retroattivo sono indubbiamente la società ricorrente 2 – che ha omesso di dichiarare la prestazione valutabile in denaro – e il ricorrente 1, quale persona che ha fruito dell'indebito profitto, ovvero dei ricavi non contabilizzati dalla società ricorrente 2 (cfr. art. 10 cpv. 1 LIP in correlazione con l'art. 14 cpv. 1 LIP e l'art. 12 cpv. 2 DPA; consid. 5.2 e 5.7 del presente giudizio). In quanto tali, la società ricorrente 2 e il ricorrente 1 sono solidalmente assoggettati al pagamento posticipato dell'imposta preventiva dell'importo pari a 97'230 franchi, oltre accessori.

6.3.2 Ciò sancito, al ricorrente 1 non giova invocare d'aver agito in buona fede – circostanza su cui lo scrivente Tribunale nutre seri dubbi, nella misura in cui egli stesso ha dichiarato di aver agito contrariamente alle regole contabili e di aver « […] *preso un'immaginaria scorciatoia* […] » – tale evenienza nulla mutando alla conclusione dello scrivente Tribunale. L'essere in buona fede ai sensi dell'art. 3 CC (detta anche buona fede soggettiva) – ovvero l'assenza del sentimento d'agire contrariamente al diritto nonostante l'esistenza di un'irregolarità giuridica – va ben distinto dal principio della buona fede ai sensi dell'art. 2 CC (cfr. STEINAUER/BIERI, in: Pichonaz/Foëx [ed.], Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, 2010, n. 4 ad art. 3 CC). Al riguardo, senza entrare nei dettagli, è fondamentale sottolineare che benché il fatto d'essere in buona fede possa rivestire un certo ruolo in diritto penale, ciò non è tuttavia il caso in diritto amministrativo (cfr. sentenza del TAF A-5061/2014 del 26 ottobre 2015 consid. 6.4.4). In virtù dell'art. 12 cpv. 2 DPA, il ricorrente 1 è assoggettato al pagamento dell'imposta preventiva elusa indipendentemente dalla sussistenza di una qualsiasi colpa (cfr. consid. 5.7.2 del presente giudizio) Ch'egli sia all'origine o meno della presunta « sottrazione d'imposta », rispettivamente delle irregolarità riscontrate nella contabilità della società, è dunque qui ininfluente. Se poi è vero che la ripresa fiscale in oggetto può fondarsi sulle risultanze dell'inchiesta penale – quali le testimonianze e i documenti ivi raccolti –, vero è anche che la ripresa interviene indipendentemente dall'esito della procedura penale. Non vi è pertanto alcun motivo di attendere il suo esito (cfr. consid. 5.7.3 del presente giudizio).

6.3.3 Lo scrivente Tribunale non può neppure seguire il ricorrente 1 allorquando egli sottolinea che l'applicazione della legislazione fiscale sia « […] *dovuta da una netta mal interpretazione del [suo] ingenuo agire e*

non da una logica imposizione dei proventi […]» (cfr. ricorso, pag. 3 seg.). L'ignoranza della legge – ciò che non sembra essere il caso del ricorrente 1 – non protegge infatti il privato sotto il profilo della buona fede (cfr. DTF 124 V 215 consid. 2b/aa; 118 Ib 580 consid. 8-10; 110 V 334 consid. 4; sentenze del TAF A-5061/2014 del 26 ottobre 2015 consid. 6.4.4; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.2; SCOLARI, op. cit., n. 652) e tantomeno permette di esentarlo dal pagamento dell'imposta preventiva.

6.3.4 In tale ottica, lo scrivente Tribunale può ancor meno seguire il ricorrente 1, allorquando critica i funzionari dell'Ufficio di tassazione di X._____ in rapporto alle imposte dirette, che a suo dire si sarebbero più preoccupati di determinare le sue attività, senza tuttavia segnalare le anomalie riscontrate nelle sue attività, ciò che gli avrebbe permesso di evitare la ripresa fiscale in oggetto: « […] *gli stessi funzionari non si sono certo dati la pena di farmi notare che avrei dovuto avvisare le autorità federali dell'anomalia nell'esecuzione e la compilazione degli atti ufficiali* […] » (cfr. ricorso, pag. 3). Come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 6.3.2 del presente giudizio), il ricorrente 1 era infatti cosciente che tale suo modo d'agire era contrario alla legislazione fiscale, lo stesso avendo indicato di aver agito contrariamente alle regole contabili e di aver preso « […] *un'immaginaria scorciatoia ed ho incassato direttamente quanto mi spettava di diritto, in sostituzione di detto "good will annuo"* […] » (cfr. ricorso, pag. 3). Ora, in tali circostanze non è ravvisabile né immaginabile che i funzionari dell'Ufficio di tassazione di X._____, occupatosi di determinare il reddito del ricorrente 1 imponibile alle imposte dirette, gli abbiano potuto dare una qualsiasi rassicurazione in rapporto all'assoggettamento all'imposta preventiva della società ricorrente 2 tale da proteggerlo dal profilo della buona fede ai sensi dell'art. 2 CC (cfr. in merito al principio della protezione della buona fede in presenza di promesse/informazioni fornite da un'autorità, [tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1).

6.3.5 Non giova nemmeno al ricorrente 1 invocare la doppia imposizione, sostenendo di essere già stato assoggettato alle imposte dirette per quanto concerne i ricavi da lui incassati in rapporto alla locazione delle stanze del locale notturno (cfr. ricorso, pag. 3). In particolare, la sua dichiarazione di un reddito imponibile annuo di 250'000 franchi nell'ambito delle imposte dirette non ha nessun influsso sulla presente procedura (cfr. verbale di audizione del 13 maggio 2011 dinanzi all'Ufficio di tassazione di X._____ [allegato A all'atto n. 4 inc. AFC]). In effetti, le imposte dirette a cui accenna il ricorrente 1 hanno per oggetto l'imposizione del suo « reddito » e della sua « sostanza », quale persona fisica. Tali imposte non hanno tuttavia

nulla a che vedere con l'imposta preventiva, oggetto della presente causa. Di fatto, in concreto l'imposta preventiva viene percepita sui « ricavi » non contabilizzati e non incassati dalla società ricorrente 2, ovvero da una persona giuridica assoggettata al pagamento dell'imposta preventiva su delle prestazioni valutabili in denaro ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in correlazione con l'art. 20 OIPrev. Come visto, il ricorrente 1 è stato considerato solidalmente responsabile del pagamento a posteriori dell'imposta preventiva in oggetto, in quanto ha beneficiato di un indebito profitto ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA. In tali circostanze, nonché in assenza della prova contraria, non è ravvisabile alcuna doppia imposizione (l'oggetto dell'imposizione essendo diverso), sicché la censura del ricorrente 1 non può che essere respinta.

6.4 In definitiva, lo scrivente Tribunale deve constatare che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha proceduto alla riscossione posticipata ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA dell'imposta preventiva dell'importo totale di 97'230 franchi, oltre accessori, nei confronti del ricorrente 1 e della società ricorrente 2. La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso del ricorrente 1 integralmente respinto. Come visto, nella misura in cui il ricorrente 1 non è legittimato a rappresentare la società ricorrente 2, quest'ultima non è parte alla presente procedura, sicché il ricorso presentato a suo nome è inammissibile (cfr. consid. 1.3.6 del presente giudizio).

7.

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del solo ricorrente 1 qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Viste le circostanze particolari del caso, non vi è infatti alcun motivo di porre le spese processuali a carico della società ricorrente 2, qui non parte alla procedura. Ciò precisato, nella fattispecie esse sono stabilite in 7'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 7'000 franchi versato dal ricorrente 1 a suo tempo.

(*il dispositivo è indicato alla pagina seguente*)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso della ricorrente 2 è inammissibile.

2.
Il ricorso del ricorrente 1 è respinto.

3.
Le spese processuali pari a 7'000 franchi sono poste a carico del ricorrente 1. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 7'000 franchi versato a suo tempo dal ricorrente 1.

4.
Comunicazione a:

– ricorrente 1 (atto giudiziario)
– ricorrente 2 (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

Il presidente del collegio:	La cancelliera:
Michael Beusch	Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: